

**REGOLAMENTO (CE) N. 2592/1999 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 1999**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1826/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 929/1999 che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia per quanto riguarda taluni esportatori, istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di tale salmone per quanto riguarda taluni esportatori, modifica la decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO**

- (1) Il 31 agosto 1996, la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'apertura di un procedimento antidumping <sup>(4)</sup> e di un procedimento antisovvenzioni <sup>(5)</sup> nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.
- (2) Dopo aver chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive, la Commissione ha concluso che dovevano essere adottati dazi antidumping e dazi compensativi definitivi, onde neutralizzare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni al riguardo.
- (3) Il 26 settembre 1997, la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/1999 <sup>(7)</sup>, che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti suddetti dagli esportatori elencati nell'allegato della decisione e chiude le inchieste nei loro confronti.

- (4) Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con i regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1895/1999 <sup>(9)</sup>, e (CE) n. 1891/97 <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1895/1999, dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia. Le importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico esportato dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate dai dazi a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti in questione.

- (5) I regolamenti suddetti contengono le risultanze e le conclusioni definitive per tutti gli aspetti delle inchieste. Essendo stata riesaminata la forma dei dazi, i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/1999.

**B. DAZI PROVVISORI ISTITUITI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1826/1999 (considerando 31 e segg.)**

- (6) Il testo di tali impegni prevede che la mancata presentazione di una relazione trimestrale su tutte le operazioni di vendita al primo acquirente non collegato nella Comunità entro un termine prestabilito (fatta eccezione per i casi di forza maggiore) sia interpretata come una violazione dell'impegno, così come il mancato rispetto dell'obbligo di vendere le diverse presentazioni del prodotto in questione (eviscerato, non decapitato, ecc.) sul mercato della Comunità a prezzi pari o superiori ai prezzi minimi d'importazione previsti nell'impegno.
- (7) Per il primo trimestre del 1999, una società norvegese (Vie de France Norway AS) non ha presentato una relazione entro il termine prestabilito, mentre un altro esportatore norvegese (Janas AS) avrebbe venduto il prodotto in questione sul mercato della Comunità a un prezzo inferiore a quello previsto nel suo impegno. La Commissione ha avuto inoltre motivo di ritenere che, nel quarto trimestre del 1998, un altro esportatore norvegese (Norfra Eksport AS) avesse venduto il prodotto in questione sul mercato comunitario a un prezzo inferiore a quello previsto nel suo impegno.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

<sup>(7)</sup> GU L 223 del 24.8.1999, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 233 del 3.9.1999, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(11)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

(8) Visto che le tre società suddette avevano apparentemente violato i rispettivi impegni, la Commissione ha istituito, con regolamento (CE) n. 1826/1999, dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 e ex 0304 20 13, originario della Norvegia ed esportato da dette società.

(9) Con lo stesso regolamento (in appresso denominato «regolamento dei dazi provvisori»), la Commissione ha depennato le società in questione dall'allegato della decisione 97/634/CE, che elenca le società i cui impegni sono stati accettati.

#### C. PROCEDURA SUCCESSIVA ALL'ISTITUZIONE DEI DAZI PROVVISORI

(10) A tutte e tre le società norvegesi assoggettate ai dazi provvisori sono stati comunicati per iscritto i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si istituivano tali dazi. Inoltre, si è data loro la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite.

(11) Tutte le società norvegesi in questione hanno presentato osservazioni scritte entro il termine fissato nel regolamento dei dazi provvisori. Successivamente, la Commissione ha raccolto ed esaminato tutte le informazioni ritenute necessarie per poter trarre conclusioni definitive sulle presunte violazioni. Una delle società oggetto delle misure provvisorie ha chiesto e ottenuto di essere sentita.

(12) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

#### D. RISULTANZE DEFINITIVE — ABROGAZIONE DEI DAZI PROVVISORI PER DUE SOCIETÀ

(13) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, la Norfra Eksport AS e la Janas AS hanno obiettato, mediante ulteriori argomentazioni e chiarimenti, che il testo degli impegni non specificava esplicitamente l'obbligo di indicare separatamente il prezzo medio di ciascuna presentazione del salmone e che, a causa di tale ambiguità, le due società avevano ritenuto erroneamente di poter compensare le vendite di una presentazione al di sotto del prezzo minimo con vendite di un'altra presentazione ad un prezzo superiore al prezzo minimo.

(14) Si è inoltre affermato che uno solo dei numerosi punti contenuti nella lettera esplicativa del maggio 1998 inviata dalla Commissione agli esportatori norvegesi si riferiva espressamente all'obbligo di rispettare i prezzi minimi a seconda delle presentazioni. La Commissione, inoltre, ha inviato la lettera al Norwegian Seafood Export Council (in appresso denominato «NSEC»), chiedendogli

di trasmetterla a tutti gli esportatori norvegesi che avevano assunto impegni. Dagli elementi di prova forniti al riguardo, è risultato che l'NSEC invia continuamente circolari sul salmone e che la lettera della Commissione, riprodotta e inviata nel maggio 1998 come circolare NSEC n. 89 dello stesso anno, non specificava a sufficienza il carattere ufficiale delle istruzioni ad uso delle società in questione.

(15) Una delle società in questione ha ribadito che il mancato rispetto del prezzo medio per presentazione durante il terzo trimestre del 1997 avrebbe dovuto essere segnalato allora e che, in assenza di reazioni da parte della Commissione, si è ritenuto che le vendite della società fossero conformi all'impegno.

(16) Avendo riesaminato la questione alla luce delle argomentazioni supplementari adottate dalle due società, la Commissione riconosce che l'interpretazione errata delle condizioni dell'impegno da parte delle due società può essere attribuibile al sussistere di una certa ambiguità.

(17) Non essendosi potuto stabilire che le due società avevano violato i rispettivi impegni, si è deciso di abrogare il regolamento (CE) n. 826/1999 per quanto riguarda la Janas AS e la Norfra Eksport AS e di svincolare i dazi provvisori eventualmente riscossi.

#### E. RISULTANZE DEFINITIVE — VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DI UNA SOCIETÀ

(18) Anzitutto, va ricordato che, prima di istituire dazi provvisori con il regolamento (CE) n. 1826/1999, la Commissione aveva chiesto alla Vie de France Norway AS di inviare la relazione tuttora mancante e di motivare il ritardo, ma senza ottenere risposta.

(19) Dopo l'istituzione dei dazi mediante il regolamento dei dazi provvisori, la Vie de France Norway AS si è messa in contatto con la Commissione per comunicarle la sua nuova ragione sociale, Cuisine Solutions Norway AS, e per informarla che esportava solo prodotti cui non si applicano i dazi antidumping/antisovvenzioni.

(20) La società si è inoltre giustificata dichiarando di non aver capito che l'assenza di vendite all'Unione europea del prodotto oggetto dei dazi antidumping e antisovvenzioni non la esentava dall'obbligo di inviare relazioni trimestrali alla Commissione.

(21) A tale riguardo, va ricordato che nella lettera del 30 marzo 1998 inviata direttamente dalla Commissione, a mezzo fax e raccomandata, a tutti gli esportatori che avevano assunto impegni (compresa la Vie de France Norway AS) si indicavano chiaramente i termini per la presentazione di «tutte le relazioni trimestrali, positive o negative». Non si può pertanto accettare l'argomentazione della società in merito.

(22) Dato che la Vie de France Norway AS non ha dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore tali da impedirle di inviare le relazioni richieste per il primo trimestre 1999, si conclude definitivamente che la società ha violato il suo impegno, che l'accettazione dello stesso da parte della Commissione deve essere ritirata e che devono essere istituiti dazi definitivi.

#### F. PROCEDURA RIGUARDANTE LE RISULTANZE DEFINITIVE

(23) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva abrogare i dazi provvisori istituiti nei loro confronti e riaggiungerle all'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, o confermare il ritiro dell'accettazione dei loro impegni da parte della Commissione raccomandando l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titoli di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine per consentire a dette società di formulare osservazioni sulle informazioni comunicate, di cui si è tenuto debitamente conto.

(24) Parallelamente al presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato dall'unica società tuttora soggetta al dazio provvisorio istituito con regolamento (CE) n. 1826/1999, ossia la Vie de France Norway AS.

#### G. NUOVI ESPORTATORI

(25) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping e compensativi definitivi, numerose società norvegesi hanno dichiarato alla Commissione di essere nuovi esportatori e hanno offerto impegni.

(26) Due di questi esportatori, la Normarine AS e la Oskar Einar Rydbeck, hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta da cui sono scaturiti gli attuali dazi antidumping e compensativi (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegati a nessuna delle società norvegesi oggetto dei dazi antidumping e compensativi. Detti esportatori hanno inoltre dimostrato di aver esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo nella Comunità.

(27) Si ritiene che l'accettazione degli impegni offerti da questi esportatori, le cui condizioni sono identiche a quelle degli impegni offerti in precedenza da altre società norvegesi esportatrici di salmone d'allevamento dell'A-

tlantico originario della Norvegia, basti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(28) Visto che gli esportatori si sono offerti di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, si ritiene che gli impegni possano essere sorvegliati efficacemente dalla Commissione.

(29) Gli impegni offerti dalle società in questione vengono quindi considerati accettabili. Le società sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basa l'accettazione degli impegni. Il comitato consultivo è stato interpellato e non ha sollevato obiezioni. Di conseguenza, l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 deve essere modificato, a norma dell'articolo 2 del medesimo regolamento, onde esonerare le società in questione dal pagamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi.

#### H. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

(30) L'allegato della decisione 97/634/CE della Commissione, che accetta gli impegni nell'ambito dei presenti procedimenti antidumping e antisovvenzioni, deve essere modificato per tener conto del ripristino degli impegni offerti dalla Janas AS e dalla Norfra Eksport AS, per le quali è opportuno abrogare i dazi provvisori, e dell'accettazione degli impegni offerti dalla Normarine AS e dalla Oskar Einar Rydbeck.

(31) Per maggiore chiarezza, si dovrebbe pubblicare una versione aggiornata di tale allegato, che indichi gli esportatori i cui impegni rimangono in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I dazi antidumping e i dazi compensativi provvisori istituiti nei confronti della Janas AS (impegno n. 75, codice addizionale Taric 8177) e della Norfra Eksport AS (impegno n. 116, codice addizionale Taric 8229) dal regolamento (CE) n. 1826/1999 in relazione al salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00\*21, 0302 12 00\*22, 0302 12 00\*23 e 0302 12 00\*29), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00\*21, 0303 22 00\*22, 0303 22 00\*23 e 0303 22 00\*29), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13\*21 e 0304 10 13\*29) e ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13\*21 e 0304 20 13\*29) sono abrogati.

2. L'allegato II del regolamento (CE) n. 1826/1999 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

3. Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping e compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 929/1999 della Commissione <sup>(1)</sup> nei confronti della Janas AS e della Norfra Eksport AS sono svincolati.

#### Articolo 2

I seguenti esportatori vengono aggiunti all'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e compensativi definitivi che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1999.

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
197	Normarine AS	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050

#### Articolo 3

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13.

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

**Società assoggettata a dazi antidumping e compensativi dal regolamento (CE) n. 1826/1999**

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
187	Vie de France Norway AS	8321»

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO

**Elenco delle 116 società i cui impegni sono stati accettati al 10 dicembre 1999**

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
3	Agnefest Seafood	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	A/S Austevoll Fiskeindustri	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
23	Atlantic King Strada A/S	8121
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
36	Delfa Norge A/S	8134
39	Domstein Salmon A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Eurolaks AS	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd. AS	8145
50	Fossen AS	8147

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
51	Fresh Atlantic AS	8148
52	Fresh Marine Company AS	8149
53	Fryseriet AS	8150
58	Grieg Seafood	8300
60	Haafa fisk AS	8302
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Atlantis Filetfabrikk AS	8304
66	Hydro Seafood Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas AS	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
80	Kr Kleiven & Co. AS	8182
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
93	Marstein Seafood AS	8197
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Namdal Salmon AS	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227

Numero impegno	Ragione sociale	Codice aggiuntivo Taric
115	Norfood Group AS	8228
116	Norfra Eksport AS	8229
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Norway Seafoods ASA	8314
128	Norwell AS	8316
130	Nova Sea AS	8235
134	Ok-Fish Kvalheim AS	8239
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Seafood Norway	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Ryfisk AS	8256
146	Rørvik Fisk-og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276

Numero impegno	Ragione sociale	Codice addizionale Taric
167	Fjord Seafood Leines AS	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd. AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Food AS	8102
192	Westmarine AS	8625
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Seafood AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036
197	Normarine AS	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050»